

**COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
CODICE FISCALE 83000730636**

DECRETO SINDACALE

**AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DELLO STABILIMENTO TERMAL
"FONTE DI NITRODI"
NONCHÉ
PER L'UTILIZZO, IL CONFEZIONAMENTO, IL TRASPORTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE
ACQUE TERMALI E LORO DERIVATI PER LA PRODUZIONE DI COSMETICI**

**(Legge Regionale della Campania n. 8/2008 e ss.mm.ii. e Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 95/2010 – Regolamento attuazione L.R. 8/2008)**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Barano d'Ischia (nel seguito: concessionario) è concessionario della concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali denominata "Nitroli", sita nel Comune di Barano d'Ischia (NA) (nel seguito: concessione), originariamente rilasciata in perpetuo con D.M. del 23/02/1957 n. 16361;
- alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 107 della Legge Regionale 5/2013, fatti salvi gli adempimenti ivi prescritti, la concessione risulta di durata trentennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 8/2008 del 29/07/2008 e ss.mm.ii.;
- con determinazione a contrarre n. 18/UTC del 23 febbraio 2012 (n. 47 R.G.) il Comune di Barano d'Ischia ha stabilito di procedere all'indizione della gara per l'affidamento in fitto d'azienda della conduzione e gestione dello stabilimento termale denominato "Fonte delle Ninfe di Nitrodi" e che l'iter delle operazioni di gara si è concluso il 04/04/2013 con l'aggiudicazione provvisoria del 09.04.2013 - determina n° 12 (RG 92) - e aggiudicazione definitiva del 22/04/2013 - determina n° 15 (RG 111) - a favore della società "Ischia Spaeh S.r.l.";
- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 179 del 13/03/2014 (BURC n. 19 del 24/03/2014) ha autorizzato l'affidamento in sub-concessione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., dell'attività per lo sfruttamento del giacimento di acque termo-minerali "Nitroli" nel Comune di Barano d'Ischia (NA) richiesto dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in favore della società "Ischia Spaeh S.r.l.", C.F. e P.IVA 06956161217 con sede in Ischia (NA) alla Via Nuova Cartaromana 111, legalmente rappresentata dal sig. Luciano Iacono, nato ad Ischia (NA) il 26/01/1979 ed ivi residente alla via Giovan Battista Vico n. 183/A, C.F. CNILCN79A26E3290;
- con il medesimo decreto si rilasciava nulla osta all'utilizzo, confezionamento, trasporto e commercializzazione di acque termali per la produzione di cosmetici in favore della Ischia Spaeh S.r.l. nei limiti di 5.000 l/anno di acque termali captate nell'ambito della concessione

TENUTO CONTO:

- che in detto stabilimento termale viene utilizzata l'acqua di cui alla concessione denominata "Nitroli";
- che il Ministero della Salute con Decreto n. 3509 del 09/10/2002 ha riconosciuto la terapeuticità delle suddette acque per balneo-fangoterapia;
- della Segnalazione Certificata di subingresso (S.C.I.A. Mod. B) presentata dalla soc. Ischia Spaeh s.r.l. in 23.04.2013;
- dell'istanza presentata, a mezzo PEC, in data 27 marzo 2014 dal Sig. Iacono Luciano, come sopra meglio generalizzato, in qualità di legale rappresentante della società "Ischia Spaeh S.r.l.";
- del nulla osta espresso dall'ASL Napoli 2 – Distretto sanitario n. 57 – U.O. Prevenzione collettiva, acquisito al prot. com. n. 5551 del 08/06/2004, sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale denominato "Fonte delle Ninfe di Nitrodi" inoltrata da questo Ente;

- del parere favorevole rilasciato dall'Asl Napoli 2 ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo, confezionamento, trasporto e commercializzazione di acque termali per la produzione di cosmetici, prot. n. 2185 del 04.10.2005 acquisito al prot. com. n. 9287 del 05.10.2005;
- del nulla osta rilasciato dalla Regione Campania, prot. 470120 del 30.05.2005;
- dell'autorizzazione all'utilizzo, confezionamento, trasporto e commercializzazione di acque termali per la produzione di cosmetici di cui al prot. 4647 del 21.04.2006, di cui alla voltura per subingresso, giusta S.C.I.A. presentata in data 23.04.2013 dalla società Ischia Spaeh s.r.l.;
- della determinazione n. 12 del 10 giugno 2015 (R.G. 146) con la quale questo Ente rilasciava Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- dell'immutato stato di fatto in riferimento al processo produttivo, alle strutture termali nonché alle modalità della produzione cosmetica come dichiarato dalla società Ischia Spaeh s.r.l. all'interno del proprio Regolamento Sanitario Interno.

PRESO ATTO CHE, così come autocertificato dal summenzionato Sig. Iacono Luciano, nella qualità, lo stabilimento termale di che trattasi è dotato:

- dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi indicati nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1905/2005;
- dei requisiti minimi generali, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie (D.P.R. del 14/01/1997);
- dei requisiti minimi strutturali previsti per le strutture che erogano prestazioni sanitarie per la specialistica ambulatoriale (D.P.R. del 14/01/1997);
- del "Regolamento Sanitario Interno", approvato e sottoscritto dal direttore sanitario e dal legale rappresentante della società "Ischia Spaeh S.r.l.";

ATTESO CHE:

- la responsabilità della direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale di che trattasi è stata affidata alla dott.ssa Angela Patalano, nata a Napoli il 06/07/1986 e residente in Forio (NA) alla Via Provinciale Panza n. 192, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli al n. NA033945;
- il tecnico preposto all'attività estrattiva ai sensi della Legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. è il Dott. Geol. Luigi Pianese, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Campania al n. 1766;

VISTI:

- l'art. 1 della Legge Regionale della Campania n. 13/1985 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale della Campania n. 8/2008;
- il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- l'art. 1, c. 107 della L.R. n° 5 del 06/05/2013;
- la Legge Regionale della Campania n. 1/2009;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 922/09;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1819/04;
- il R.D. n. 1294/1919;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- di autorizzare la società "Ischia Spaeh S.r.l.", come meglio in premessa generalizzata e rappresentata, all'apertura ed al funzionamento dello stabilimento termale all'insegna "Fonte delle Ninfe di Nitrodi", sito in Barano d'Ischia alla Via Pendio Nitrodi s.n.c., per l'erogazione di trattamenti balneo-fangoterapici, nei limiti indicati nel parere dell'Asl n. 5551 del 08/06/2014 e più precisamente: n. 10 docce scoperte, n. 3 docce interne, n. 7 docce per pediluvio, n. 5 servizi WC, n. 1 servizio WC per il personale nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 8/2008 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia;
- l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione dell'acqua termo-minerale di cui alla concessione denominata "Nitroli" per la produzione di cosmetici nel rispetto delle prescrizioni dettate

dalla D.G.R. Campania n. 1819 del 8.10.2004, dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 179 del 13/03/2014 (BURC n. 19 del 24/03/2014) e dalla normativa vigente in materia;

PRENDE ATTO

- del “Regolamento Sanitario Interno”, approvato e sottoscritto dal Direttore Sanitario e dal Legale Rappresentante della società “Ischia Spaeh s.r.l.”;
- che la responsabilità della Direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale di che trattasi è stata affidata alla Dott.ssa Angela Patalano, nata a Napoli il 06/07/1986 e residente in Forio (NA) alla Via Provinciale Panza n. 192, iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli al n. NA033945;
- che il tecnico preposto indicato per le attività estrattive è il geologo dott. Luigi Pianese, nato ad Ischia il 23/01/1972, iscritto all’Albo dei geologi della Regione Campania al n° 1766.

Lo stabilimento di massima avrà funzionamento stagionale per il seguente periodo dal 21 marzo al 05 novembre, con apertura tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00, salvo eventuali variazioni che la società “Ischia Spaeh s.r.l.” si impegna a comunicare all’inizio di ogni stagione.

La società può prolungare il periodo di apertura per un lasso di tempo non superiore a sessanta giorni, qualora l’andamento della stagione lo renda opportuno, previa comunicazione all’autorità comunale sette giorni prima del termine previsto per la chiusura, così come stabilito dall’articolo 22 comma 5 della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii..

La riapertura stagionale dello stabilimento è soggetto al rispetto di quanto stabilito dall’articolo 23 commi 2, 3, 4 e 5 della citata legge.

Va ribadito il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 25 della L.R. 8/2008 “Controlli periodici di qualità e di sicurezza” che stabilisce che *“1. A cura del direttore sanitario dell’azienda, dello stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti, presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, periodicamente con le modalità indicate i seguenti accertamenti: a) ogni anno almeno due controlli batteriologici, di cui uno prima della riapertura stagionale, e prove di conducibilità elettrica delle acque; b) ogni due anni accertamenti chimici e fisico-chimici delle acque. 2. Se l’esito delle prove di conducibilità elettrica di cui al comma 1, lettera a), evidenzia valori anomali nello stesso arco temporale sono disposti accertamenti chimici e fisico-chimici completi. 3. Gli esiti degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale”* e dall’articolo 22 comma 4 della medesima legge *“Non sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo i nuovi reparti nonché gli ampliamenti o adeguamenti funzionali di reparti esistenti a condizione che: a) facciano capo ad aziende termali già in possesso di autorizzazione; b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque minerali e termali riconosciute sulla base dell’articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e oggetto di autorizzazione; c) le modalità di erogazione delle stesse siano già state autorizzate ai sensi delle vigenti norme. In tal caso, le aziende termali sono tenute a presentare all’azienda sanitaria locale una comunicazione corredata da una dichiarazione di responsabilità del direttore sanitario relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e da idonea documentazione tecnica indicante le variazioni intervenute nella struttura”*.

Il presente provvedimento, e nella parte relativa all’apertura ed in quella relativa alla produzione cosmetica, è sempre revocabile per abuso del titolare, per motivi igienico/sanitari, per ragioni di ordine e pubblica sicurezza o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è vincolato.

Copia del presente decreto sarà inviata alla Giunta Regionale della Campania – Settore Assistenza Sanitaria, all’ASL NA/2 Nord, pubblicata nei modi e termini di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla Residenza municipale, lì 23 aprile 2014

IL SINDACO
Dott. Paolino Buono